IL FISCO PAGA LE SPESE DI DIFESA IN CASO DI MANCATA AUTOTUTELA

Sono a carico del fisco le spese del commercialista sostenute dal contribuente che lo ha assunto come difensore tecnico per far annullare in via di autotutela l'atto impositivo illegittimo. Lo ha sottolineato la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 21963 del 24 ottobre 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La vicenda prende le mosse da un accertamento illegittimo notificato dal fisco a un contribuente di Patti. L'uomo si è subito dotato di un commercialista in qualità di difensore tecnico. Il professionista è riuscito a far annullare l'atto impositivo (262 euro) in autotutela dall'amministrazione finanziaria. A questo punto il contribuente ha presentato ricorso al giudice di pace per ottenere i 500 euro sborsati al commercialista. Il magistrato onorario ha accolto l'istanza. Contro questa decisione il fisco ha fatto ricorso in Cassazione presentando due motivi ma senza successo. In particolare sul secondo punto, quello del risarcimento, la prima sezione civile della Suprema corte ha sposato in pieno le ragioni della difesa e le motivazioni del giudice di merito, confermando il ristoro. «La doglianza esposta nel secondo motivo non coglie la ratio decidendi espressa nel provvedimento impugnato, che non ha collegato la statuita responsabilità dell'Agenzia al ritardo nella rimozione dell'atto impositivo, bensì alla emissione di tale atto illegittimo, dalla quale è derivato il danno accertato». Non è il primo intervento della Cassazione sull'argomento. Già all'inizio di quest'anno, con la sentenza n. 5120, la terza sezione civile aveva sancito che l'amministrazione finanziaria che non annulla in autotutela un atto illegittimo deve risarcire il contribuente dei danni provocati, fra cui le spese dovute al commercialista per i solleciti. Era il caso di un contribuente che, dopo aver ricevuto un accertamento Irpef, aveva presentato al fisco una documentazione che certificava l'errore nella richiesta dell'amministrazione finanziaria. Ma l'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela non era mai arrivato. Così l'uomo si era visto costretto a chiedere l'intervento del suo commercialista affinché facesse ripetuti solleciti. Aveva quindi sostenuto delle spese. A questo punto si era rivolto al giudice di pace per essere rimborsato. Il magistrato gli aveva dato ragione accordandogli un ristoro di quasi 900 euro. La decisione è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate che, nel suo ricorso alla Suprema corte, ha fatto presente che «l'annullamento in autotutela non si configura come obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con la conseguenza che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto impositivo». Questa tesi è stata bocciata dalla Cassazione, che ha spiegato: «L'attività della p.a., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 cc».